



C. G. I. L.

FEDERBRACCIANTI

CONTRATTO DI LAVORO

Campagna di monda
e trapianto 1959

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellocontrattazione.it

ndina!

- Per il progresso economico e sociale dell'agricoltura
- Per migliori condizioni di vita e di lavoro.

**Rafforza il tuo
s i n d a c a t o**

RIVITI ALLA C.G.I.L.

la tessera della Federbraccianti

0002



**CONTRATTO
COLLETTIVO
DI LAVORO**

da valere per le maestranze addette alla
monda e trapianto del riso nelle Province
di MILANO - NOVARA - PAVIA
VERCELLI - ALESSANDRIA - MANTOVA

ANNATA AGRARIA
1959

Care mondine,

la Federbraccianti, l'organizzazione sindacale che alla testa di voi tutte si è battuta per il miglioramento dei salari e del vitto, vi saluta e vi augura buona « campagna » di monda e trapianto del riso.

Quest'anno a differenza degli anni scorsi andate in risaia con il contratto di lavoro stipulato e migliorato.

Con il contratto del 1949, infatti, si è ottenuto un aumento salariale giornaliero di L. 100, la facoltà di scegliere L. 100 in sostituzione del Kg. di riso e il miglioramento del vitto consistente in una razione di pasta in più in luogo di riso per le mondine forestiere.

La Federbraccianti sa bene che gli aumenti e i miglioramenti ottenuti sono ancora insufficienti in considerazione del vostro duro lavoro di monda e trapianto e in relazione alla necessità di assicurarvi un giusto tenore di vita che è possibile per le grandi ricchezze che voi create con il vostro lavoro.

Come sapete in questi ultimi anni, per migliorare il contratto di lavoro, per gli aumenti di salario, e per conquistare la giornata di lavoro a 7 ore con la paga di 8, è stata condotta in risaia una lunga ed aspra lotta. La lotta non ha dato

tutto ciò che il sindacato a nome vostro giustamente chiedeva, ma comunque ha impedito il miglioramento dei contratti, l'abolizione della scala mobile e la riduzione dei salari.

La lotta perciò ha impedito ai dirigenti delle Associazioni padronali di realizzare i loro obiettivi, ha permesso invece di migliorare il contratto e il salario. Per tali vostre conquiste un grande contributo è stato dato dagli uomini, dai braccianti e salariati delle zone risicole, in nome della solidarietà e delle rivendicazioni che sono comuni a tutti i lavoratori e lavoratrici.

Nella risaia continua la lotta per il rinnovo dei contratti dei braccianti e dei salariati, per lo aumento generale dei salari e la piena occupazione. Solidarizzate con i lavoratori in lotta al fine di creare l'unità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori nei confronti del padronato.

Mondine! per far rispettare il contratto di lavoro, consolidate l'unità tra mondine locali e forestiere, tra tutte le mondine iscritte e no alla Federbraccianti, eleggete la vostra commissione sindacale di squadra e di azienda, la quale con fierezza deve rappresentarvi nei confronti del padrone, deve intervenire ogni qual volta il contratto non viene rispettato, deve vigilare per far rispettare l'orario di lavoro, la paga per il lavoro straordinario e festivo, la tabella vittuaria e tutti gli altri aspetti del contratto.

Mondine forestiere! Rafforzate i legami con la lega sindacale del posto. Essa è nata e cresciuta

per assistere i lavoratori e le lavoratrici in tutte le circostanze. Essa è anche la vostra lega.

Mondine!

perchè le conquiste contrattuali siano rispettate, perchè altre ancora siano raggiunte, tra cui l'approvazione da parte del Parlamento della legge che assicura a tutte voi e ai vostri bimbi la giusta assistenza, rafforzate la vostra organizzazione sindacale, la lega, la Federbraccianti, teratevi alla CGIL.

W l'unità di tutte le mondine.

LA FEDERBRACCIANTI NAZIONALE

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 1959 in Vercelli,
tra

il Presidente dell'Ufficio Interregionale Mon-
da dei Produttori Agricoli, geom. Angelo Bo-
rioli, assistito dai sigg.: dr. Walter Casetti,
cav. Natale Caresana, Piero Berando, Battista
Mercalli, Oreste Sguazzini, geom. Domenico
Sisto, geom. Mario Ferrara, geom. Antonio
Fontana, geom. Rastagno Romano, per le U-
nioni degli Agricoltori e dai sigg. geom. Pierro
Giorgi, geom. Ettore Vallania, geom. Edoardo
Azario, Nino Becca per le Federazioni dei Col-
tivatori Diretti;

ed

i rappresentanti delle
F.I.S.B.A. (CISL) sigg.: cav. Giovanni Abbiate,
Apostoli Pietro, Marabeli Ugo, Ferrari Raffae-
le, Ferrero, Pezzana;

FEDERBRACCIANTI sigg. Montermini Oder-
so, Mandrino Antonio, Bassoli Zeno, Fugazzi,
Fornara e Quadri;

U.I.L.-Terra sigg.: Sosio Gagliardino, Oggione
e Giusti

1) Viene raggiunto l'accordo sul Contratto
Collettivo di lavoro per le maestranze ad-

dette ai lavori di monda e trapianto del riso nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli da valere per la campagna 1959.

2) Ferme restando tutte le altre condizioni del Contratto Collettivo di lavoro 1958 per la stessa categoria, vengono fissate le paghe giornaliere in L. 1.455 per le mondariso locali ed in L. 1.367 per le mondariso forestiere, ragguagliate alla media dei salari vigenti nelle provincie interessate secondo il congegno che sarà inserito nel Contratto.

Allegato n. 1. al contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alla campagna di monda e trapianto del riso 1959.

In applicazione al Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 aprile 1959, le parti, al fine di assolvere l'impegno assunto per la fissazione di un congegno atto a stabilire le paghe giornaliere da corrispondere alle mondariso locali e forestiere,

preso atto della paga base, dell'indennità di contingenza e della percentuale di quiescenza, al netto delle festività infrasettimanali, in vigore nelle provincie di Alessandria, Milano, Mantova, Novara, Pavia, e Vercelli, hanno proceduto alla determinazione della tariffa per le mondariso locali nel modo seguente:

— media delle paghe-base	L.	325,62
— maggiorazione del 24,523 %	»	79,85
— media delle indennità di contingenza (L. 908,66) ridotta del cinque per cento	»	863,22
	<u>L.</u>	<u>1268,69</u>
— Indennità di quiescenza: 14,68 per cento	»	186,31
	<u>L.</u>	<u>1455,00</u>

La tariffa per le mondariso forestiere viene determinata applicando la riduzione del 6,05% della suddetta tariffa per le locali.

La paga delle mondariso di minore età viene determinata, come in passato, sulla base dell'88 % della tariffa per le mondariso comprese fra i 15 e i 65 anni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vercelli 27 aprile 1959.

ART. 1

ASSUNZIONE E RICHIESTA DELLA MANODOPERA

L'assunzione della manodopera addetta ai lavori di monda e trapianto del riso deve avvenire tramite i competenti Uffici di Collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La richiesta della manodopera, sia locale che forestiera, dovrà essere numerica con la facoltà dell'agricoltore, nel limite del contingentamento, di indicare il luogo di provenienza dei lavoratori.

La richiesta dovrà essere fatta entro il 15 giugno 1959.

Non potrà partecipare e non potrà essere assunta manodopera se non iscritta all'Ufficio di Collocamento per il lavoro specifico, prima di procedere all'assunzione della manodopera forestiera dovrà essere occupata quella locale e provinciale idonea e capace nei lavori di monda e trapianto.

Per l'assunzione della manodopera locale l'agricoltore dovrà premunirsi del nulla osta del Collocatore Comunale, mentre per l'assunzione di quella forestiera il nulla osta dovrà essere vistato dall'Ufficio Provinciale di Collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 2

MODULI CONTRATTO DI LAVORO

I moduli contratto di lavoro per le operazioni di monda e trapianto del riso sono obbligatori e

di tipo unico per tutte le aziende risicole di cui al presente Contratto Collettivo e contengono l'elenco nominativo con le generalità dei lavoratori. Detti moduli verranno concordati preventivamente tra le Organizzazioni interessate.

I datori di lavoro sono tenuti a firmare a partire dal 20 aprile i contratti di lavoro in cinque copie, esibendo l'apposito documento rilasciato dall'Ufficio di Collocamento, presso le Associazioni Provinciali Produttori Agricoli, che in giornata, provvederanno a trasmetterli all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Milano, per la manodopera forestiera di immigrazione e forestiera interna.

L'Ufficio Regionale del Lavoro di Milano — Servizio Interprovinciale Monda — provvederà a trasmettere i contratti alle provincie di immigrazione. Per le richieste della manodopera forestiera e forestiera interna i documenti rilasciati dal Collocatore Comunale saranno validi se vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

I contratti completati in ogni loro parte, verranno così distribuiti: una copia all'Ufficio Regionale del Lavoro di Milano, una copia all'Ufficio Interregionale del Lavoro di Milano, una copia all'Ufficio Interregionale Monda di Vercelli, una copia al Collocatore Comunale della località di lavoro, una copia all'agricoltore e una copia alla prima mondina.

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno prendere visione delle copie dei contratti presso gli Uffici che ne sono in possesso.

ART. 3

ASSUNZIONE MANODOPERA FORESTIERA

Il Comitato Migrazione Mondariso previsto dal Decreto Ministeriale 29 Aprile 1950 appronterà un piano di contingentamento della manodopera da occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso in modo da garantire tutta la manodopera che verrà richiesta.

Le Associazioni contraenti si atterranno alle norme stabilite dal Comitato Migrazione Mondariso.

ART. 4

CLASSIFICA DEI LAVORATORI

La manodopera addetta ai lavori di monda e trapianto riso viene classificata in locale e forestiera. E' considerata forestiera quella che pernotta nell'azienda di lavoro.

ART. 5

ISCRIZIONE DELLA MANODOPERA

I lavoratori che intendono occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso dovranno iscriversi presso gli Uffici di Collocamento entro il 31 marzo dichiarando se intendono occuparsi in squadre locali o forestiere.

Non potranno essere impiegati nei lavori di risaia:

- a) i minori di 14 anni;
- b) le donne in stato di gravidanza;
- c) quelli oltre i 65 anni.

I fanciulli minori dei 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell'ufficio sanitario del paese di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.

I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall'inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.

I moduli per la compilazione delle richieste di dichiarazioni mediche saranno forniti dalle Associazioni Produttori Agricoli.

ART. 6

FORMAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre dovranno essere composte di manodopera idonea e capace nei lavori di monda e trapianto del riso. Ad ogni squadra non potrà essere assegnata una percentuale superiore al 15% di lavoratori di prima monda della quale non oltre

il 10% sarà costituito da lavoratori dai 14 anni compiuti ai 15 anni compiuti.

Pertanto i lavoratori che previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all'agricoltore.

La richiesta di rimpatrio deve essere fatta dal datore di lavoro entro i primi 6 giorni dall'arrivo della squadra in cascina.

Il numero dei componenti le squadre stesse non potrà essere aumentato nè potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall'agricoltore. I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro, sentita la squadra. In caso di mancato accordo interverranno le Organizzazioni Sindacali contraenti.

ART. 7

SPESE DI VIAGGIO PER MONDARISO FORESTIERE

Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra, alla tenuta di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia e, in difetto, con mezzi idonei disposti dal datore di la-

voro che saranno segnalati alle Organizzazioni dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tal caso dovrà farne richiesta all'atto della firma del contratto, indicando i mezzi coi quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persona.

Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagiati per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.

Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa, si utilizzeranno i mezzi idonei dell'azienda. Se per il trasporto di mondariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone ed a cose è civilmente responsabile e, come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

ART. 8

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

In ogni squadra, prima della partenza, verrà designato un lavoratore o una lavoratrice con le funzioni di prima mondina nominata dalla squadra o da una rappresentanza della stessa.

Alla prima mondina verrà affidata l'assistenza dei lavoratori, l'incarico della registrazione su apposito libretto delle ore ordinarie, straordinarie e

il mantenimento dei rapporti di lavoro fra datore di lavoro ed i lavoratori.

Resta fermo il diritto del datore di lavoro da designare nel contratto una persona di sua fiducia per il solo andamento e la sorveglianza dei lavori.

I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dalla prima mondina e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che dovrà firmarli unitamente alla prima mondina, trattenendone una copia.

ART. 9

INIZIO DEL PERIODO LAVORATIVO

L'inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.

L'ordine di partenza per le squadre forestiere verrà dato dal datore di lavoro tramite l'Ufficio Interregionale Monda delle Associazioni Produttori Agricoli al Comitato Migrazione Monda non meno di cinque giorni prima dall'inizio del lavoro.

Contemporaneamente copia degli stessi ordini di partenza saranno trasmessi alle Organizzazioni dei Lavoratori.

ART. 10

DURATA DELL'IMPIEGO DI LAVORO

Nell'atto di assunzione il datore di lavoro si impegna di assicurare e liquidare ad ogni lavo-

Annotazione delle giornate e delle ore di lavoro effettuate

MESE E GIORNO	Ore ordinarie	Ore straord.									
GIUGNO			GIUGNO			GIUGNO			LUGLIO		
1 Lunedì			13 Sabato			25 Giovedì			7 Martedì		
2 Martedì			14 Domenica			26 Venerdì			8 Mercoledì		
3 Mercoledì			15 Lunedì			27 Sabato			9 Giovedì		
4 Giovedì			16 Martedì			28 Domenica			10 Venerdì		
5 Venerdì			17 Mercoledì			29 Lunedì			11 Sabato		
6 Sabato			18 Giovedì			30 Martedì			12 Domenica		
7 Domenica			19 Venerdì			LUGLIO			13 Lunedì		
8 Lunedì			20 Sabato			1 Mercoledì			14 Martedì		
9 Martedì			21 Domenica			2 Giovedì			15 Mercoledì		
10 Mercoledì			22 Lunedì			3 Venerdì			16 Giovedì		
11 Giovedì			23 Martedì			4 Sabato			17 Venerdì		
12 Venerdì			24 Mercoledì			5 Domenica			18 Sabato		
						6 Lunedì					

ratore un periodo non inferiore ai 30 giorni lavorativi (pari a 240 ore) e retribuiti secondo le tariffe del presente Contratto anche se il periodo lavorativo si esaurisce entro un termine più breve.

Nel periodo di effettivo lavoro della squadra le assenze dal lavoro per volontà del lavoratore o per malattia o per infortunio saranno conteggiate agli effetti della durata minima di impiego di lavoro garantita e non saranno retribuite.

Le eventuali ore straordinarie non verranno conteggiate agli effetti della garanzia delle 240 ore lavorative di minimo di impiego.

La squadra dovrà prestare la propria opera fino a lavoro ultimato.

Il minimo della durata di impiego di cui sopra vale per le provincie e per le zone ove era già in vigore nella decorsa campagna e per quei Comuni della zona del Pavese quando nel Comune la manodopera forestiera rappresenti il 25% della manodopera locale impiegata nei lavori di monda e trapianto.

Nel caso che le squadre, richieste da regolare contratto, giungessero maggiorate e non fossero respinte dal datore di lavoro (v. articolo 6 «Formazione delle Squadre») il datore di lavoro avrà l'obbligo, entro 5 giorni, di darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali contraenti, senza di che permane l'obbligo di minimo di impiego.

Quando nella stessa azienda esistessero due o più squadre ed una di esse risultasse maggiorata,

la riduzione dell'impiego di lavoro dovrà essere operata proporzionalmente solo alla squadra maggiorata.

ART. 11

ORARIO DI LAVORO

La giornata lavorativa sarà di 8 ore distribuite secondo le consuetudini locali.

ART. 12

UTILIZZAZIONE DELLA SQUADRA

In caso di assoluta necessità, quando la manodopera locale maschile e femminile sia occupata, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale di monda e trapianto alla mietitura e trebbiatura dei cereali estivi (segale, avena, frumento, ecc., fienagione, ecc.) liquidando la paga praticata per tali lavori nella zona sempre che venga corrisposto come minimo la paga della monda come da art. 13 e salvo sempre le disposizioni degli articoli 11 e 14.

Se sul fondo del conduttore, per mancanza di erba e immaturità di essa, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda e trapianto nei fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta, purchè tale spostamento non sia di danno alla manodopera locale non occupata e previa regolare

autorizzazione del trapasso della squadra rilasciata dall'Ufficio Comunale di Collocamento.

In tale caso le giornate di lavoro prestate fuori azienda sono computate agli effetti del minimo impegnativo garantito e la responsabilità del pagamento rimane sempre al primo assunto della squadra.

I mezzi per il trasporto dei lavoratori da una azienda all'altra in caso di necessità, saranno forniti dal datore di lavoro a proprie spese.

I lavoratori forestieri per il trasferimento in azienda di terzi percepiranno, oltre il primo chilometro, una indennità di percorrenza di L. 5 per l'andata e L. 5 al chilometro per il ritorno.

* ART. 13

PAGHE

I lavori di monda e trapianto, l'estirpazione del riso nei semenzai e la sua piantagione nei seminati per colmare eventuali fallanze, sono retribuiti, per ogni giornata di 8 ore, con le seguenti tariffe lorde derivate dal congegno di cui all'allegato N. 1.

Mondariso locali (uomini e donne):

dai 15 ai 65 anni	
Paga oraria	Paga giornaliera (8 ore)
L. 181,875	L. 1455
dai 14 ai 15 anni	
Paga oraria	Paga giornaliera (8 ore)
L. 160,05	L. 1280,40

—Mondariso forestieri (uomini e donne):

dai 15 ai 65 anni	
Paga oraria	Paga giornaliera (8 ore)
L. 170,87	L. 1367
dai 14 ai 15 anni	
Paga oraria	Paga giornaliera (8 ore)
L. 150,37	L. 1203

Le cifre di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e delle particolari pattuizioni locali. Ogni provincia provvederà a far conoscere le tariffe definitive.

Il trattamento di quiescenza comprende tutti gli istituti contrattuali e di legge e più precisamente: festività nazionali, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ferie, anzianità di servizio, eccetera.

Oltre alla corresponsione in denaro a tutti i mondariso deve essere corrisposto chili 1 di riso bianco originario raffinato mercantile, possibilmente di produzione locale per ogni giornata di prestazione senza fare luogo a detrazione sulla paga.

Per le frazioni di giornata inferiore alle ore 8 di lavoro, la corresponsione del riso sarà proporzionale in base ad 1/8 della quota giornaliera per ogni ora di lavoro.

Per il lavoro straordinario e festivo non si farà luogo a corresponsione di riso. Detto lavoro verrà liquidato con le tariffe stabilite dall'articolo 14.

La spettanza di riso verrà consegnata nell'azienda di lavoro all'atto della partenza della squadra.

Qualora, al termine della campagna, il datore di lavoro non dovesse corrispondere il quantitativo di riso spettante alla manodopera in aggiunta alla paga giornaliera, è data facoltà alle mondariso di richiederne l'equivalente valore in denaro che per la corrente campagna, viene fissato in L. 100 al kg.

ART. 14

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO COTTIMO

Ogni lavoro compiuto oltre le 8 ore giornaliere sarà considerato straordinario.

Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabili necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto e non dovrà in ogni caso superare un'ora al giorno e verrà compensato con la maggiorazione del 35 per cento sulla paga complessiva oraria (denaro, riso, vitto).

Locali:

dai 14 ai 15 anni L. 219
dai 15 ai 65 anni L. 245

Forestieri:

dai 14 ai 15 anni L. 230
dai 15 ai 65 anni L. 253

Il lavoro festivo limitato a 4 ore è consentito nei soli casi contemplati per il lavoro straordinario e

verrà compensato con la maggiorazione del 55 per cento sulla paga complessiva oraria come sopra.

Locali:

dai 14 ai 15 anni L. 270
dai 15 ai 65 anni L. 302

Forestieri:

dai 14 ai 15 anni L. 281
dai 15 ai 65 anni L. 310

Il lavoro a cottimo è consentito nei soli casi di necessità tecniche e produttive. In ogni caso verrà concordato tra le parti e preventivamente ratificato dalle Organizzazioni interessate.

ART. 15

VITTO

Senza fare luogo a detrazioni ed in aggiunta alla paga il datore di lavoro ha l'obbligo di somministrare il vitto confezionato a ciascun lavoratore nella seguente misura:

a) Forestieri - giornalmente: pane gr. 500, riso gr. 300 per 3 giorni alla settimana, gr. 300 di pasta per 4 giorni alla settimana, gr. 40 di grassi, fagioli secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 10, sale gr. 15.

Settimanalmente: gr. 200 di formaggio da taglio, gr. 200 di carne, gr. 200 di marmellata o, a richiesta della squadra, gr. 200 di formaggio da taglio, vino mezzo litro.

b) Locali -- giornalmente una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 di pasta per 3 giorni alla settimana, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, gr. 8 di conserva di pomodoro, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.

I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani, mercantili consumati in azienda e le eventuali eccedenze, non potranno essere asportate.

Qualora l'azienda sia impedita di somministrare la minestra alla manodopera locale o di corrispondere gli ingredienti, è stabilita l'indennità giornaliera di L. 55 a favore del lavoratore qualora questi preferisca l'equivalente in denaro.

Al rimpatrio della squadra forestiera il datore di lavoro dovrà somministrare gratuitamente la razione giornaliera del pane nonchè gr. 150 di formaggio da taglio da consumarsi durante il viaggio di ritorno.

CUCINA. - Il fabbisogno della cucina e cioè: legna, pentole, bilancia, carri per il trasporto di viveri ed ogni altra cosa occorrente dovrà essere fornita dal datore di lavoro, il quale è tenuto anche a consegnare tempestivamente e giornalmente alla cuciniera i viveri nella quantità e qualità di spettanza della squadra in base agli articoli precedenti. I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani e mercantili e saranno di volta in volta registrati in appositi libretti di cucina distribuiti dalle Organizzazioni

contraenti, dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.

La cuciniera verrà scelta dai lavoratori fra i componenti della squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro di tutto quanto ha ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina stessa, sul consumo della legna, sulla buona confezione del vitto, sulla pulizia, ecc.

Quando il datore di lavoro abbia consegnato alla cuciniera i generi alimentari come sopra detto, previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in materia nei confronti della squadra.

Da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra e potrà essere anche sostituita immediatamente su richiesta degli Organi di controllo e di assistenza dei lavoratori addetti alla risaia. La cuciniera e le aiuto cuciniere riceveranno una paga globale pari a quella maggiore percepita dalle altre singole componenti la squadra per il lavoro di risaia.

Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa, mentre per quelle squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l'aiuto di un'ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5.

Per le piccole squadre inferiori alle 30 componenti compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta del datore di lavoro, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nei lavori in risaia, in ragione di un'ora di lavoro per ogni 5 unità in meno.

ART. 16
DORMITORI

Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra, nonchè paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il pagliericcio mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla federa ed alla coperta.

Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti.

In ogni caso i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perchè vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione dei locali.

Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza.

Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle mondine ammalate.

ART. 17
ORDINE - DISCIPLINA

I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca

fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punibile a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) Con multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

2) Con multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda e al materiale di lavorazione;

c) risse durante il lavoro;

d) di qualsiasi altra mancanza così grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro o chi per esso non potrà procedere al licenziamento dei lavoratori se non saranno prima sentite al riguardo le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

ART. 18
ISPEZIONI

Il controllo delle squadre oltre che dall'Ispettorato del Lavoro, sarà eseguito da incaricati nominati dalle Organizzazioni Provinciali contraenti ed i sopraluoghi dovranno avvenire di comune accordo tra i rappresentanti stessi e possibilmente durante le ore di riposo, a richiesta dell'una o dell'altra Organizzazione contraente.

ART. 19
MALARIA

Per la malaria valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie R. D. L. 27-7-1934 e D. L. 29-1-1935, n. 93.

ART. 20
ASSISTENZA MALATTIA

Tutti i lavoratori sono per legge iscritti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione di malattia e godono del trattamento previsto per la loro categoria. In caso di malattia il datore di lavoro ha l'obbligo di ricoverare il lavoratore nell'apposita infermeria e di farlo assistere secondo le indicazioni del medico.

In caso di rimpatrio per ordine medico, il datore di lavoro dovrà provvedere all'accompagnamento dell'ammalato qualora il medico lo prescrivere ed il caso non sia imputabile a colpa del lavoratore, assumendo tutte le spese di viaggio che incontrerà sia l'ammalato che l'accompagnatore.

In caso di ricovero d'urgenza all'ospedale, il datore di lavoro dovrà, a proprie spese, fornire i mezzi di trasporto prescritti dal medico.

Al lavoratore o lavoratrice designato per l'accompagnamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l'andata e il ritorno.

Durante la malattia i mondariso forestieri hanno diritto al vitto gratuito.

Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro secondo le disposizioni della legge 1950, n. 860 e regolamento 1953, n. 568.

ART. 21
ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI

I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro la invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e per gli infortuni a termine delle vigenti leggi.

ART. 22
LIQUIDAZIONE SQUADRE

La liquidazione definitiva delle squadre dovrà avvenire a lavoro ultimato.

Alla liquidazione, su richiesta dei lavoratori, o dei datori di lavoro, potranno assistere i rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.

ART. 23

RISPETTO DEL PATTO DI LAVORO

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al rispetto morale e legale, alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente Contratto di Lavoro.

Le Organizzazioni contraenti si danno sin d'ora mutuo e reciproco accordo morale e materiale per il rispetto e l'osservanza del presente contratto collettivo.

ART. 24

RECLAMI E CONTRROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale, verranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori e rispettivi datori di lavoro. Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente Contratto verranno esaminate e discusse dalle Organizzazioni contraenti e dai loro rappresentanti.

ART. 25

Per quanto concerne gli articoli relativi al collocamento essi avranno valore in quanto non contrastanti con le disposizioni di Legge.

ART. 26

Per il caropane valgono le vigenti disposizioni di legge.

ART. 27

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Per le Festività Infrasettimanali valgono le disposizioni di legge.

Le festività infrasettimanali correnti nel periodo di monda possono essere: 7 maggio (Ascensione), il 28 maggio (Corpus Domini) e 29 giugno (S. Pietro). *In tali ricorrenze compete alle mondari occupate con regolare contratto, il seguente trattamento:*

1) NEL CASO CHE NON LAVORINO

ETA'	LOCALI 8 ore	FORESTIERI 8 ore
dai 15 ai 65 anni	1510	1367
dai 14 ai 15 anni	1335,40	1203

Più un chilogrammo di riso.

2) NEL CASO CHE LAVORINO

ETA'	LOCALI 1 ora	FORESTIERI 1 ora
dai 15 ai 65 anni	302	310
dai 14 ai 15 anni	270	281

Oltre alla retribuzione globale giornaliera di cui al punto 1.

Il trattamento economico previsto per la festività nazionale del 2 giugno è stato incorporato nel salario normale, perciò tale ricorrenza deve essere solo considerata giornata festiva ed in caso di lavoro retribuita con lo straordinario festivo.

INDICAZIONI

PER L'ASSISTENZA ALLE MONDINE

Le mondine prima della partenza si facciano vaccinare contro la leptospirosi recandosi presso ambulatori profilattici provinciali.

Le mondine hanno diritto ad una adeguata assistenza gratuita per i loro figli dai 0 ai 12 anni durante il periodo di occupazione nei lavori di monda. I figli delle mondine devono essere ospitati nelle colonie marine o montane e negli asili permanenti locali. In caso di mancato ricovero, le mondine hanno diritto ad un assegno mensile da corrispondere a quelle persone alle quali esse affidano i loro figli. Per ottenere l'assistenza per i loro figli, le mondine si rivolgano alla lega ed all'ufficio INCA locale.

Per farsi rimborsare le spese di viaggio di andata e ritorno dai posti di abitazione e ai centri di partenza, le mondine devono conservare i biglietti del treno e degli autobus. Anche per questo, le mondine devono rivolgersi alla lega locale.

Le mondine all'atto della partenza dall'Ufficio del Lavoro locale, devono farsi consegnare il buono sul quale è indicato il posto di ristoro dove esse devono ritirare il vitto. Il buono deve essere firmato singolarmente dalla mondina in cambio del vitto.

Qualora nell'azienda ove la mondina è designata non vi sia il dormitorio, la cucina imbiancata e igienica, la singola brandina e il ripostiglio per gli abiti, la mondina deve rivolgersi alla lega o all'INCA del



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontralazioneit

**W l'unità dei
lavoratori
della terra!**

W LA FEDERBRACCIANTI!

Per il 1959

**prendi la
tessera del
sindacato di
Di Vittorio**

CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE
C.G.I.L.
MODENA

01165